



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3159 del 2012, proposto da:

C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., in persona del legale rappresentante, in proprio e in qualità di mandatario del RTI, costituito da Siram Spa - Combustibili Nuova Prenestina Srl - Exitone Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Michela Colapinto, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimo Occhiena in Milano, via Carlo Poma, 3;
rappresentata e difeso

contro

Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marco Napoli in Milano, via Dante 16;

nei confronti di

Romeo Gestioni Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Ferola, Renato Ferola, Patrizio Leozappa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Renato Ferola in Milano, via Carlo Freguglia, 4;
Consorzio Stabile Romeo Facility Services 2010;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore del RTI con mandataria Romeo gestioni Spa e mandante il Consorzio Stabile Romeo Facility 2010 della gara a procedura aperta indetta da Consip Spa per l'affidamento dei servizi di Facility Management per immobili – Lotto 2;
della nota della Consip prot. 15552/2012 del 24 maggio 2012 di comunicazione della suddetta aggiudicazione;
di tutti i verbali di gara e di tutti gli atti connessi;
per la declaratoria di inefficacia della convenzione, ove stipulata;
nonché per la condanna a disporre il subentro nell'aggiudicazione e nella convenzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip Spa e di Romeo Gestioni Spa;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla società Romeo Gestioni Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2013 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., (da ora anche solo CNS), ha partecipato alla gara a procedura aperta indetta da Consip Spa per l'affidamento dei servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente a uffici pubblici, in uso alle Pubbliche Amministrazioni.

Il bando prevedeva la suddivisione del servizio in 12 lotti, per aree geografiche.

Rispetto al lotto 2, interessante la Lombardia, la ricorrente si è classificata al secondo posto, dietro l'ATI capeggiata dalla Romeo Gestioni s.p.a. (con mandante il Consorzio stabile Romeo Facility Services 2010), che si è aggiudicata il servizio.

La lex specialis specificava l'oggetto dell'appalto nei seguenti servizi:

“A) Servizi di Governo;

B) Servizi Operativi suddivisi in:

B1) Servizi di Manutenzione (Impianti elettrici, Impianti Idrico Sanitari, Impianti di Riscaldamento, Impianti Elevatori, Impianti Antincendio, Impianti di Sicurezza e Controlli accessi, Reti, Reperibilità);

B2) Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale (Pulizia, Disinfestazione, Raccolta e Smaltimento rifiuti speciali, giardinaggio);

B3) Altri Servizi operativi (Reception, Facchinaggio interno, Facchinaggio esterno/Traslochi”.

Il bando richiedeva al punto III.2.2 lett b), quale requisito della capacità economico finanziaria, aver realizzato, complessivamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando:

- un fatturato specifico per la prestazione di servizi integrati e/o per la prestazione di multi servizi e/o per la prestazione di facility management, non inferiore a quello indicato per i singoli Lotti nella colonna B di una tabella, che riporta le cifre per ogni lotto;

- oppure un fatturato specifico per la manutenzione degli impianti nonché un fatturato specifico per servizi di pulizia ed igiene ambientale la cui somma – fermi restando gli importi minimi indicati nella colonna C e nella colonna D della tabella, non risulti inferiore la prestazione di multi servizi e/o per la prestazione di facility management, non inferiore alla somma dei valori indicati per ciascun Lotto nelle menzionate Colonne C e D della tabella.

Nell'ipotesi di partecipazione di raggruppamenti di imprese, il disciplinare stabiliva che i requisiti sopra descritti fossero dichiarati dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso; precisando che ciascuna impresa componente “dovrà rendere la dichiarazione di cui all'Allegato 1 relativa al proprio fatturato; dal Consorzio nel caso di Consorzi di cui all'art 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006”.

Il Consorzio Romeo Facility, mandante, ha dimostrato il requisito di capacità economica finanziaria assommando i servizi di manutenzione impianti e i servizi di pulizia e igiene ambientale, cioè unendo i valori delle colonne C e D della tabella, dichiarando di eseguire il 70% dei due servizi.

Si è così aggiudicata i lotti nn. 2, 8,10 e 11), mentre la ricorrente si è aggiudicata il lotto 7.

Gli atti di gara, relativamente al lotto 2, sono stati gravati con il presente ricorso, presentato inizialmente al TAR Lazio, articolando le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 37 del D. Lgs. 163/2006, nonché del principio di necessaria corrispondenza in tema di RTI, tra quote di esecuzione e quote di partecipazione; violazione del punto III.2.2 lett. b) e III. 1.3 del bando di gara e del punto 2.2 del Disciplinare di gara, in quanto il Consorzio Stabile Romeo,

mandante del RTI, non possiede il requisito di capacità economico finanziaria in misura corrispondente alla quota di esecuzione dei servizi indicata nella domanda di partecipazione;

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.Lgs. n. 163/2006 e del punto 4.2 lett. c) del disciplinare di gara; violazione e falsa applicazione del punto III 2,2 lett. B) e III.1.3 del bando di gara: il Consorzio Stabile Romeo ha dichiarato di aver realizzato il fatturato specifico non in proprio, ma attraverso la sommatoria dei fatturati specifici delle 22 società designate quale esecutrici dei servizi;

3) Violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 163/2006, e del punto 4.2 lett. d) del disciplinare di gara; violazione e falsa applicazione del punto III.2.2 lett d) e III.1.3 del bando di gara: l'RTI era privo del requisito di capacità tecnica richiesto dal punto III.2.3 lett d), del bando, ossia l'iscrizione nel Registro dell'imprese o all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 82/1994 e al D.M. 274/97 alla fascia F.

Si sono costituite in giudizio la Consip e la controinteressata, quest'ultima notificando ricorso incidentale e motivi aggiunti, contestando l'illegittimità dell'ammissione alla gara della ricorrente principale.

Con sentenza n. 9709 del 23 novembre 2012, il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del TAR Lombardia.

La ricorrente ha quindi riassunto il giudizio avanti questo Tribunale.

Si sono costituiti la Consip e la controinteressata, che ha riproposto il ricorso incidentale e i motivi aggiunti, avverso la mancata esclusione dalla gara del RTI CNS, per i seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 41, 42 e 37 del D. L.gs. 163/2006, violazione del bando, punto III.2.2 lett. b) e del disciplinare di gara par. 4.2, lett. c); violazione dei principi in materia di partecipazione alle pubbliche gare; eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa presupposto, sviamento: le mandanti CNP e Exitone non sono in possesso dei requisiti previsti per l'esecuzione delle prestazioni assegnate, relative ai servizi di governo e di manutenzione;

2) Violazione dell'art 42 del D. L.gs. 163/2006, violazione del bando, punto III.2.2 lett. b) e del disciplinare di gara par. 6; violazione dei principi in materia di requisiti di partecipazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa presupposto, sviamento: la documentazione prodotta dalle mandanti non è idonea a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica;

3) Violazione dell'art 38 comma 1 lett. c del D. L.gs. 163/2006, violazione del bando, punto III.2.2 lett. b), del disciplinare di gara par. 2 lett a), e dell'allegato 1; eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa presupposto, sviamento: la mandante Siram avrebbe omesso la dichiarazione per un procuratore con ampi poteri;

4) Violazione degli artt. 75 e 113 del D. L.gs. 163/2006, violazione del disciplinare di gara par. 4.2 e par. 6; violazione dei principi in materia di requisiti di partecipazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa presupposto, sviamento, in quanto la cauzione provvisoria sarebbe incompleta e priva dell'autentica notarile.

Con i motivi aggiunti è stata presentata questa ulteriore censura:

5) Violazione dell'art 38 comma 1 lett. M quater del D. L.gs. 163/2006, violazione del bando di gara punto III. 2 e VI.3; violazione del disciplinare di gara par. 2 e dell'allegato 1 lett. r); violazione dei principi in materia di requisiti di partecipazione; violazione dell'art 38 comma 1 lett. m-ter d) del D. L.gs. 163/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria, falso presupposto e sviamento, stante una situazione di collegamento e controllo tra la CNS e la Mantencoop.

In vista dell'udienza di merito le parti hanno depositato memorie ex art 73 c.p.a.

All'udienza del 2 luglio 2013 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1) Il Consorzio Nazionale Servizi impugna gli atti della gara relativi al Lotto 2, facendo valere profili di

illegittimità dal cui accoglimento deriverebbe l'obbligo della esclusione dell'aggiudicataria, con conseguente subentro da parte sua nel contratto.

La ricorrente incidentale contesta la mancata esclusione della seconda classificata.

Anche dopo la decisione della Corte di Giustizia circa il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, ritiene il Collegio che possa trovare applicazione l'orientamento secondo cui può essere esaminato con priorità il ricorso principale se manifestamente infondato, per ragioni di economia processuale, secondo il prudente e discrezionale apprezzamento del giudice, che deve ispirarsi ai principi di celerità, economicità e sinteticità processuale sanciti dagli art. 2 e 3 c. proc. amm., qualora sia evidente l'infondatezza del ricorso principale, ovvero la sua inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità.

2) Nel caso di specie si può esaminare per primo il ricorso principale, stante l'infondatezza del medesimo.

2.1 Nel primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 41 e 37 del D. L.gs. 163/2006, nonché del principio di necessaria corrispondenza in tema di RTI, tra quote di esecuzione e quote di partecipazione e la violazione di alcune disposizione della *lex specialis*: il Consorzio Stabile Romeo non avrebbe dimostrato il possesso del fatturato specifico per i servizi di manutenzione in misura corrispondente alla relativa quota di esecuzione dei servizi, pari al 70%, per i quattro lotti per cui ha partecipato l'RTI: la circostanza che il RTI nel suo complesso, sommando i requisiti della capogruppo e della mandante, abbia dichiarato di possedere la capacità economico finanziaria in misura sufficiente per l'esecuzione di tutti i 4 lotti non può giustificare l'ammissione ai lotti per cui la mandante è risultata carente in proporzione alle quote di esecuzione dichiarate, perché verrebbe ad essere violato il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione delle prestazioni e possesso dei requisiti di qualificazione.

La Romeo ha dichiarato di voler partecipare a più lotti, ossia ai lotti nn. 2,8,10 e 11 e quindi avrebbe dovuto possedere e dichiarare il requisito di capacità finanziaria con un fatturato specifico pari alla sommatoria dei fatturati minimi dei servizi integrati; ovvero, in alternativa, con un fatturato pari alla sommatoria dei fatturati minimi per i servizi di manutenzione di impianti e servizi di pulizia.

Al contrario, secondo parte ricorrente, il fatturato specifico dichiarato dal Consorzio Stabile Romeo per servizi di manutenzione degli impianti era sufficiente a partecipare al solo lotto 10, ma non al 2: infatti la mandataria Romeo gestione ha dichiarato di eseguire il 30% dei servizi di manutenzione degli impianti e dei servizi di pulizia e igiene ambientale, mentre il 70% sarebbero stati svolti dal Consorzio Stabile Romeo, che non risulterebbe però qualificato in misura coerente rispetto alla quota percentuale dei servizi da eseguire.

La tesi parte ricorrente è stata ritenuta infondata dal Consiglio di Stato, che si è pronunciato sul ricorso proposto sulla medesima gara, con sentenza n. 2563/2013.

E' stato rilevato dai Giudici d'appello che *"il bando di gara, per un verso, precisa che, in caso di associazione temporanea d'impresa, i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2.B) del bando di gara vanno riferiti all'a.t.i. nel suo complesso, e che, per altro verso, secondo l'orientamento di questo Consiglio di Stato, formatosi sulla disciplina degli artt. 37 e 41 d.lgs. n. 163/2006 (nel testo applicabile ratione temporis alla presente procedura di gara, il cui bando è stato pubblicato il 15 e 16 luglio 2010), questa, nel settore dei servizi e delle forniture, prevede solo che, in caso di a.t.i. orizzontale, devono essere specificate nell'offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese associate o associande, ma non impone una rigida corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di esecuzione, essendo rimessa alla stazione appaltante la determinazione dei requisiti di qualificazione con riguardo ad ogni singola gara (v. Cons. St., Ad. Pl. 5 luglio 2012, n. 26; Cons. St., Ad. Pl. 13 giugno 2012, n. 22).*

Ciò premesso, si osserva che la censura delle odierne appellanti si basa su un calcolo del fatturato minimo

richiesto, scorporato secondo le percentuali delle parti di servizio che le componenti dell'a.t.i. aggiudicataria avevano dichiarato di eseguire, eppertanto lesivo del principio, enunciato dallo stesso bando di gara, che il fatturato rilevante ai fini dell'integrazione del requisito economico doveva riferirsi all'a.t.i. nel suo complesso; fatturato complessivo, che supera i fatturati minimi stabiliti dalle disposizioni della lex specialis, di cui ai punti III.2.2.B) e III.1.3. del bando e al punto 2.2. del disciplinare di gara.

Si aggiunga – come puntualmente eccepito dall'appellata Consip s.p.a. – che nessuna disposizione della lex specialis imponeva di attenersi ad un'unica tipologia di fatturato (ossia, solo alla colonna B, oppure solo alle colonne C+D), ponendo come unica condizione che fossero garantiti gli importi minimi indicati per ogni singolo lotto, sicché anche sotto tale profilo l'approccio metodologico adottato per il calcolo del fatturato minimo rilevante ai fini l'integrazione del requisito economico-finanziario, posto a base della censura in esame, non trova un proprio appiglio nella disciplina, generale e speciale, applicabile alla gara de qua”.

Nelle memorie ex art 73 c.p.a., parte ricorrente articola ampie argomentazioni circa l'assenza di qualificazione del Consorzio Stabile Romeo e la necessità che ogni impresa raggruppata sia qualificata in misura coerente e adeguata rispetto alla quota percentuale di esecuzione della prestazione, al fine di impedire che l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture possa avvenire da parte di operatori economici che non offrono le garanzie necessarie di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa richieste dalla lex specialis.

La tesi parte ricorrente, seppur argomentata in modo puntuale, tuttavia sembra non considerare la disciplina della lex specialis, che dava rilievo al fatturato complessivo dell'a.t.i., come confermato anche in sede di chiarimenti dalla stazione appaltante (in particolare nel chiarimento n. 1 terza tranche, in cui si afferma che “oltre all'indicazione delle quote (%) di ripartizione/suddivisione dei servizi che saranno eseguiti da ciascuna impresa raggruppando, non è richiesta alcuna indicazione delle quote di partecipazione al RTI costituendo”).

Per tale ragione il motivo deve essere respinto.

2.2 Nella seconda censura si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.Lgs. n. 163/2006 e del punto 4.2 lett. c) del disciplinare di gara; violazione e falsa applicazione del punto III 2,2 lett. B) e III.1.3 del bando di gara: il consorzio stabile Romeo ha dichiarato di aver realizzato il fatturato specifico non in proprio, ma attraverso la sommatoria dei fatturati specifici delle 22 società designate quale esecutrici dei servizi. Questo avrebbe dovuto comportare la non ammissione alla gara, in quanto il cumulo dei requisiti di capacità economico-finanziaria in capo al Consorzio stabile sarebbe in contrasto con l'art 35 d.L.gs. 163/2006, nella formulazione allora vigente, e con la lex specialis: i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio, mentre solo i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo, è ammesso che siano computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate.

Anche questa censura è stata rigettata dal Giudice d'appello, con una ampia argomentazione, che il Collegio condivide.

Ha infatti ritenuto “legittima l'indicazione in sede di gara, da parte del Consorzio stabile Romeo, del fatturato minimo richiesto attraverso la sommatoria dei fatturati specifici delle imprese consorziate designate quali esecutrici dei servizi, in quanto, già nella disciplina previgente l'entrata in vigore dell'art. 277, comma 3, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dal combinato disposto degli artt. 35 e 36, comma 7, prima proposizione (“Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”), d.lgs. n. 163 del 2006, in materia di qualificazione del consorzio stabile nel settore dei servizi e delle forniture, doveva ritenersi operativo il criterio del c.d. cumulo alla rinfusa, in capo al consorzio stabile, dei requisiti dei consorziati, attesa le peculiarità, strutturali e funzionali, del consorzio stabile, delineate dalle altre disposizioni contenute nell'art. 36 d.lgs. n.

263/2006, rispondenti alla ratio normativa di dare maggiori possibilità di sviluppo alle imprese sprovviste di sufficienti requisiti per accedere a determinate gare (rispetto a quanto sia già consentito con lo strumento delle a.t.i.), attraverso l'accrescimento delle facoltà operative, ottenibile non imponendo al consorzio di avere i requisiti in proprio, soprattutto nella fase iniziale dell'attività, né prescrivendo quote minime in capo alle consorziate portatrici dei requisiti, anche perché, altrimenti, si riprodurrebbe inutilmente il modulo organizzativo delle a.t.i., già, peraltro, replicato con l'aggregazione cui dà luogo il consorzio ordinario.

In tale ottica, la disposizione sulle attrezzature, mezzi d'opera e organico contenuta nell'art. 35 d.lgs. n. 263/2006 – che testualmente statuisce: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziari per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) (tra cui, appunto i consorzi stabili; n.d.e.), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese” – non può essere interpretata restrittivamente argomentando a contrariis, ma deve essere interpretata in modo estensivo, nel senso che essa sancisce l'applicazione, in ogni caso e in qualsiasi periodo di vita del consorzio stabile, del criterio del cumulo alla rinfusa per i requisiti da essa specificamente menzionati, e dunque non contraddice, in un'ottica d'interpretazione sistematica, la sopra richiamata, prima proposizione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 36, affermativa del principio del cumulo dei requisiti.

Inoltre, sul piano dell'interpretazione letterale, la locuzione “posseduti e comprovati dagli stessi” è suscettibile di essere interpretata come meramente ricognitiva della facoltà, in capo al consorzio stabile, di decidere come provare il possesso dei requisiti, se, cioè, con attribuzioni proprie e dirette del consorzio, oppure con quelle dei consorziati. Tale approccio interpretativo s'impone sulla base del rilievo, di natura sistematica, che il modulo del consorzio stabile, quale delineato dagli artt. 34 e 36 d.lgs. n. 163 del 2006, concretizza un'impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e realizza, nella sostanza, una particolare forma di avvalimento che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica. Tali connotati del modulo organizzativo e gestionale in esame consentono al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati, senza dover ricorrere allo strumento dell'avvalimento ex art. 49 d.lgs. n. 163/2006, fermo restando che, in alternativa, il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente.

Identiche considerazioni valgono con riguardo all'interpretazione da fornire al punto 4.2.1)c. del disciplinare di gara, in parte qua riproduttiva della citata disposizione di legge, e da leggersi in combinazione con il punto III.1.3) del bando di gara, richiamante gli artt. 34, 35, 36 e 37 d.lgs. n. 163 del 2006”.

In estrema sintesi, il criterio del c.d. cumulo alla rinfusa permette ad un Consorzio di indicare come requisito del fatturato la sommatoria dei fatturati specifici delle imprese consorziate designate quali esecutrici dei servizi.

2.3 Nel terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 163/2006, e del punto 4.2 lett. d) del disciplinare di gara, nonché del punto III.2.2 lett d) e III.1.3 del bando di gara, in quanto l'RTI era privo del requisito di capacità tecnica richiesto dal punto III.2.3 lett d), del bando, ossia l'iscrizione nel Registro dell'impresa o all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 82/1994 e al D.M. 274/97 alla fascia F.

Sostiene la ricorrente che detto requisito avrebbe dovuto essere posseduto dal Consorzio stesso e non dalle imprese consorziate.

Contesta parte ricorrente anche il chiarimento n. 11 sul punto, reso dal Direttore della Direzione Acquisti, in cui si precisa che in caso di partecipazione di un consorzio stabile, l'iscrizione nel registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane di cui alla L. 82/94 e D.M. n. 274/97 alla fascia F, poteva essere posseduto anche solo da parte delle consorziate indicate come esecutrici del servizio di pulizia.

Viene per tale ragione anche impugnato il chiarimento, in quanto in contrasto con l'art 35 del D. L.gs. 163/2006, perché altererebbe la portata delle clausole della lex specialis.

Partendo da questo ultimo profilo, si deve rilevare che il chiarimento in esame, reso pubblico nei termini previsti dal bando, va "parificato" sotto il profilo della portata applicativa ai precetti contenuti nella lex specialis, dovendosi porre su un piano di parità ed equiordinazione rispetto alle prescrizioni del bando.

Si rammenta in proposito che, per consolidata giurisprudenza "in materia di gare di appalto (D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti) in una situazione di obiettiva incertezza (quando cioè le clausole della lex specialis risultino imprecisamente formulate o si prestino comunque ad incertezze interpretative) la risposta dell'amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata da un concorrente non costituisce un'indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta di interpretazione autentica, con cui l'amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis (Cons. Stato Sez. V, 17/10/2012, n. 5296).

Quanto al merito della questione, si deve osservare che la stessa ricorrente riconosce che alcune delle consorziate sono in possesso del requisito, ma insiste sulla necessità che il requisito sia posseduto in proprio dal Consorzio.

Ritiene invece il Collegio, che il possesso del requisito in capo al consorzio deve ritenersi soddisfatto con il possesso dello stesso da parte delle imprese esecutrici del servizio di pulizia, per le ragioni rappresentate nella decisione del Consiglio di Stato e sopra riportate: nel caso di specie, numerose imprese tra quelle dichiarate come esecutrici ne erano in possesso, mentre non è stato dimostrato che quelle prive della suddetta certificazione svolgano i servizi di pulizia.

3) Per le ragioni che precedono il ricorso principale deve essere respinto, mentre il ricorso incidentale, unitamente ai motivi aggiunti, vanno dichiarati inammissibili.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, stante la complessità del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale e i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Fabrizio Fomataro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il 07/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)